

necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorsoomissis.... c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;... omissis ...e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre personepossa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.....omissis”.

Con tali articoli si prevede, quindi, che il Datore di Lavoro debba in ogni caso predisporre e dare attuazione ad un piano articolato per la gestione delle emergenze, ed in particolare delle emergenze sanitarie, che si possono verificare presso l'azienda o il cantiere.

L'elaborazione di questo piano deve portare alla stesura di un documento (il Piano di Primo Soccorso) che va allegato alla valutazione del rischio.

Va ricordato, per inciso, che tali obblighi a carico del datore di lavoro sono fra quelli che è possibile delegare a dirigenti o preposti sulla base della lettura dell'art. 1, comma 4 ter del Dlgs 626/94.

Articolo 15 del Dlgs 626/94 fornisce al Datore di Lavoro le indicazioni più specifiche per l'organizzazione e la gestione del servizio di Pronto Soccorso. Senza entrare in una analisi di dettaglio dei contenuti di tale articolo è importante comunque sottolinearne alcuni aspetti di particolare interesse.

Il comma 3 dell'articolo 15 ha ridisegnato gli obblighi inerenti le attrezzature e la formazione degli addetti al primo soccorso in riferimento all'emanazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.

Il comma 4 dell'articolo 15 ha rappresentato una norma transitoria fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale sopra menzionato. Fino all'entrata in vigore di questo decreto sono infatti in vigore diverse “*disposizioni*” in materia alle quali si fa espresso riferimento nel comma 4. Tali disposizioni sono principalmente, ma non solo, il DPR 303/56 ed il DM 28/07/1958 (che è espressamente abrogato dal Decreto Ministeriale). Gli obblighi inerenti il servizio di primo soccorso aziendale per particolari attività sono normati da leggi specifiche quali ad es. il DPR 320/56 relativo alle “Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo” ed il DM 12 marzo 1959 che indica i presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo (con la prossima entrata in vigore del Decreto 388/03, anche alle attività in sotterraneo si applicherà tale normativa con particolare riferimento alla classificazione di questi cantieri).

Decreto 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni su pronto soccorso aziendale

Articoli 21 e 22 del D.lgs. 626/94 inerenti l'obbligo di informazione e formazione a carico del Datore di Lavoro.

Articolo 2 del D.Lgs. n. 493/1996 stabilisce che qualora risultino rischi residui (cioè quando i rischi non possono essere completamente evitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure di organizzazione del lavoro) il datore di lavoro deve far ricorso a segnaletica di sicurezza per fornire, tra l'altro, indicazioni di soccorso e salvataggio.

Nel settore edile sono di interesse i seguenti articoli relativi agli obblighi del Datore di lavoro:

Articolo 17 comma 4 del D.lgs. 494/96: “i datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso ... sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a) del D.lgs 626/94”

Articolo 6, comma 1, lettera a, numero 3 del DPR 222/03 in cui viene indicato che nei Piani Operativi di Sicurezza devono essere indicati almeno “i nominativi degli addetti al pronto soccorso..”.

Nelle realtà aziendali strutturate in cui operano aziende appaltatrici sono di interesse in particolare i seguenti articoli:

art 7, comma 1 lettera b) del D.lgs 626/94: in base al quale il datore di lavoro dell'azienda all'interno della quale vengono appaltati i lavori fornisce alle imprese appaltatrici (o lavoratori autonomi) informazioni dettagliate sulle misure di “emergenza adottate in relazione alla propria attività”;

art 7, comma 3 del D.lgs 626/94: “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”;

Art. 15 comma 1, Dlgs. 626/94: in base al quale “il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni...”;

Pertanto in queste situazioni il datore di lavoro committente metterà a disposizione degli appaltatori il proprio sistema organizzato di primo soccorso informandone anche i loro addetti al primo soccorso i quali, dal canto loro, avranno ricevuto formazione specifica sugli interventi da effettuare in relazione ai rischi propri delle imprese appaltatrici ed a modalità di intervento definite nei singoli piani di primo soccorso adattati al nuovo specifico ambito lavorativo.

Obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori in cantiere edile

L'articolo 3, Dlgs 494/96 enuncia: “Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi generali ed alle misure generali dell'art. 3 del Dlgs 626/94”. L'art. 3 del Dlgs 626/94 riporta, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori cui deve quindi attenersi il committente o il responsabile dei lavori, le “misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso” (art. 3 comma 1, lettera p, D.Lgs. 626/94).

Articolo 12 del D.lgs. 494/96 “il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori” tra le quali si annoverano le norme relative all’organizzazione del servizio di primo soccorso;

Articolo 2, comma 2 lettera h del DPR 222/03 per il quale il PSC deve contenere anche “l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso... nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 494/96; il piano contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;”

L’organizzazione del nuovo pronto soccorso aziendale

Nel precedente paragrafo si è indicato che uno degli obblighi fondamentali del Datore di Lavoro (ovvero del coordinamento costituito dal committente e dai datori di lavoro delle imprese coinvolte nell’attività di un cantiere) risulta quello di predisporre le misure di emergenza da attuare in caso di necessità di intervento di primo soccorso.

I provvedimenti da intraprendere, specifici caso per caso, devono essere previsti nell’ambito di uno studio preliminare per la gestione del primo soccorso: tale studio si inserisce nel più ampio capitolo che riguarda la stesura del **Piano di gestione delle emergenze** (ad es. il sistema antincendio o il sistema di evacuazione rapida del luogo di lavoro) all’interno del quale, pertanto, uno spazio importante deve essere dedicato alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze sanitarie: questo specifico piano viene identificato come **Piano di primo soccorso**.

L’esperienza insegna che l’organizzazione preliminare di un adeguato servizio di pronto soccorso d’azienda o di cantiere rappresenta l’aspetto probabilmente più importante per garantire all’atto dell’infortunio un intervento efficace: le maggiori perdite di tempo sono infatti da addebitare alla disorganizzazione ed alla mancanza di un piano d’azione che preveda il “chi”, il “cosa” ed il “come” in ordine all’attuazione dell’intervento di emergenza.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene pertanto opportuno fare il punto sinteticamente sulle problematiche che si devono affrontare e sulle azioni che si devono intraprendere per garantire un’adeguata organizzazione del servizio finalizzata principalmente ad attuare una corretta gestione del problema.

Di seguito si definiscono pertanto le **azioni fondamentali** che devono essere prese in considerazione per organizzare il servizio di primo soccorso in ambito occupazionale.

Tale elenco di azioni può rappresentare un adeguato punto di partenza da cui partire per la successiva stesura del **Piano di Primo Soccorso**.

1. Effettuare una valutazione del rischio mirata alla definizione delle caratteristiche del servizio di primo soccorso presso l’azienda/impresa.
2. Definire il gruppo di appartenenza dell’azienda.
3. Designare il coordinatore e gli addetti al Primo Soccorso.
4. Definire i compiti di ogni lavoratore ed in particolare le procedure di coinvolgimento degli addetti al primo soccorso.

5. Definire i compiti degli addetti al soccorso.
6. Definire le procedure di attivazione del Soccorso esterno
7. Individuare i presidi minimi richiesti per il Pronto Soccorso aziendale e la loro ubicazione.
8. Identificare percorsi ed aree di sosta ambulanze
9. Individuare la documentazione necessaria da allegare al Piano di primo soccorso con particolare riferimento al complesso di informazioni da fornire al 118 ed ai medici del Pronto Soccorso (ad es. schede tossicologiche delle sostanze chimiche utilizzate).
10. Prevedere una cartellonistica adeguata ed organizzarne l’affissione
11. Informare tutti i dipendenti.
12. Formare ed addestrare gli addetti al Primo Soccorso e curarne l’aggiornamento.

Senza voler entrare nel merito di ogni singola azione è tuttavia fondamentale sottolineare l’importanza assunta dalla effettuazione di una corretta ed **attenta valutazione del rischio mirata alla individuazione di tutti gli aspetti concernenti l’organizzazione del servizio di primo soccorso** nell’ambito di una specifica attività lavorativa. Questo è peraltro un aspetto di forte novità ribadito anche dal recente decreto 388/03 in più punti. Al riguardo, ed a titolo esemplificativo si veda quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 (in base al quale le aziende sono classificate anche in base anche ai “*fattori di rischio*”) ovvero dall’articolo 2, comma 1, lettera a, in riferimento alle caratteristiche della cassetta di pronto soccorso che dovranno essere calibrate in considerazione “*dei rischi presenti nei luoghi di lavoro*”.

Certamente questo approccio, peraltro già da tempo sviluppato nelle realtà produttive maggiormente sensibili alla tematica in oggetto, rappresenta una “rivoluzione copernicana” rispetto alla rigidità precettista della precedente normativa.

La valutazione del rischio, quindi, rappresenta il primo fondamentale momento che indirizza successivamente tutte le scelte organizzative nell’ambito anche della creazione e della gestione di un idoneo servizio di primo soccorso aziendale e che conseguentemente condiziona i contenuti di ogni specifico Piano di Primo Soccorso.

Bibliografia

1. Prandi E. Il Primo Soccorso nelle Aziende e nei cantieri edili secondo il DM 388/2003. Milano: I Libri di Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 ore; 2004: 224.
2. Cirila AM, Catenacci G. Atti del convegno “Organizzazione dell’emergenza sanitaria e del primo soccorso nei luoghi di lavoro”, Cremona, 1996.
3. Oleari F, Patacchia L. Il decreto sul pronto soccorso in azienda; Art. 15 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni. Fogli d’informazione ISPEL 2000; 4: 61-68.
4. Regione Veneto, Guida per gli addetti al primo soccorso in azienda, Vincenzi audiovisivi Verona, 1996.
5. Spiridigliozzi S, Abetti P, Coclite D, Napoletano A.M, Bossi A. Primo soccorso - cosa fare? Linee guida per lavoratori addetti. Notiziario CNEC n. 6, giugno-luglio 1999, Roma.